



Comune di Settimo Milanese

Dipartimento Cultura e Politiche Sociali

• Servizio Promozione Sociale

**Nello Pozzati**

Coordinatore

Responsabile del procedimento

**Fabrizia Tesini**

Responsabile del Servizio

Referente amministrativo:

**Fabrizia Tesini**

t. 02.33509.228

e-mail: serviziisociali

@comune.settimomilanese.mi.it

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI  
FINANZIAMENTI  
E BENEFICI ECONOMICI  
AD ENTI PUBBLICI  
E SOGGETTI PRIVATI**

Piazza degli Eroi, 5

20019 Settimo Milanese

t. 02.33509.1

f. 02.57763630

[www.comune.settimomilanese.mi.it](http://www.comune.settimomilanese.mi.it)

P.IVA 01315140150

Approvato con deliberazioni consiliari n. 17 del 08/04/1991 e n. 26 del 16/03/1992



Dipartimento Cultura e Politiche Sociali

• Servizio Promozione Sociale

Foglio 2/14

## INDICE

CAPO I	FINALITA'	3
CAPO II	PROCEDURE	4
CAPO III	SETTORI D'INTERVENTO	5
CAPO IV	SOGGETTI AMMESSI	6
CAPO V	CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE	7
CAPO VI	ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	10
CAPO VII	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO	11
CAPO VIII	SVILUPPO ECONOMICO	12
CAPO IX	ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	13
CAPO X	TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI	14
CAPO XI	INTERVENTI STRAORDINARI	15
CAPO XII	L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA	15
CAPO XIII	DISPOSIZIONI FINALI	17

Piazza degli Eroi, 5

20019 Settimo Milanese

t. 02.33509.1

f. 02.57763630

[www.comune.settimomilanese.mi.it](http://www.comune.settimomilanese.mi.it)

P.IVA 01315140150



## **CAPO I**

### **FINALITA'**

#### **ART. 1**

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.08.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

#### **ART. 2**

1. L'osservanza della procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

#### **ART. 3**

1 La Giunta Municipale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 08.06.90 n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

#### **ART. 4**

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 08.06.90, n. 142.

#### **ART. 5**

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.



Dipartimento Cultura e Politiche Sociali

• Servizio Promozione Sociale

Foglio 4/14

## **CAPO II**

### **PROCEDURE**

..... *omissis* .....

**Gli artt. 6,7,8 e 9 sono disapplicati, in quanto incompatibili con l'art. 16 del "Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici alle persone fisiche e interventi di assistenza economica a favore di anziani e invalidi ricoverati in residenze socio-assistenziali" – Luglio 2003**

## **CAPO III**

### **SETTORI D'INTERVENTO**

#### **ART 10**

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati nei limiti delle risorse di cui dispone-sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per loro finalità sono ad esso riconoscibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) Per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni o dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8.6.90 n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.



## **CAPO IV**

### **SOGGETTI AMMESSI**

#### **ART. 11**

1 La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni, non riconosciute e di comitati locali che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento;

2 In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

## **CAPO V**

### **CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

#### **ART. 12**

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo per lo stesso e l'attestazione, a mezzo dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.196 n.15 dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella



predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento la quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma, assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4. L'erogazione di sussidi concessi favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore dallo stesso delegato nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8.6.90 n. 142.

## **ART. 13**

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e del programma di attività, nonché dallo statuto e dall'elenco degli amministratori. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente ha fruito del contributo Ente, oltre al preventivo e al programma, per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività la devoluzione al Comune dei beni — o di quei beni



artistici, storici, culturali per la cui conservazione o valorizzazione il contributo è richiesto — con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. I documenti di cui si presento articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

## **ART. 14**

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ed esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature od impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente dallo stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

## **ART. 15**

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.

2. Il Comune rimane estraneo comunque nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito



all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4 La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente e straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale.

## **ART. 16**

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi, con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal



soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

## **CAPO VI**

### **ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE**

..... *omissis* .....

*Gli artt. 17 e 18 sono stati abrogati dall'art. 16 del "Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici alle persone fisiche e interventi di assistenza economica a favore di anziani e invalidi ricoverati in residenze socio-assistenziali" – Luglio 2003*

## **CAPO VII**

### **ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

#### **ART. 19**

1. Gli interventi del Comune per la promozione il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone. residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico—motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative .al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una - tantum alle società ed associazioni. di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure. modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

#### **ART. 20**

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti di attrezzature di cui ai comma 3 del precedente art. 19 é regolata mediante apposita deliberazione adottata



dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere l'obbligo per il concessionario della conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso dalle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nullaosta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

## **CAP VIII**

### **SVILUPPO ECONOMICO**

#### **ART. 21**

1. Le funzioni del Comune per promuovere o sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni che si tengano sul territorio del Comune, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore, aventi sede nel Comune o la partecipazione effettiva risulti significativa per il Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di priorità comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, gli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alla lettere a), b), c)



del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli art. 14 e 15 del presente regolamento.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi e favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante. per l'economia e lo sviluppo della comunità.

## **CAPO IX**

### **ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE**

#### **ART. 22**

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati locali sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

#### **ART. 23**

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale, sia dell'attività già svolta che di quelle programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità. locale, sia per i benefici diretti che stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre al la promozione della cultura.

2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV, V.



Dipartimento Cultura e Politiche Sociali

• Servizio Promozione Sociale

Foglio 12/14

## **CAPO X**

### **TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

#### **ART. 24**

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura o dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV, V.

## **CAPO XI**

### **INTERVENTI STRAORDINARI**

#### **ART. 25**

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma, avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV, V.



## **CAPO XII**

### **L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA**

#### **ART. 26**

E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'Albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'Albo e' aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. .... *omissis* .....

**Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. n. 07/04/00 n. 118.**

#### **ART. 27**

1. L'Albo e' suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente Regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'Albo sono indicati:

- a) cognome, nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione o altri organismi, iscritti nell'Albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;



# Comune di Settimo Milanese

Dipartimento Cultura e Politiche Sociali

• Servizio Promozione Sociale

Foglio 14/14

- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare

## **ART. 28**

1. Alla prima redazione dell'Albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio Servizi Sociali, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

2. L'Albo e' pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione e' data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. ....*omissis*.....

**Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. n. 07/04/00 n. 118.**

## **CAPO XIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 30**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione a norma di legge.

#### **ART. 31**

1. Il presente regolamento sarà uniformato allo Statuto dell'Ente, adottato ex L. 08.06.90 n. 142.

Piazza degli Eroi, 5  
20019 Settimo Milanese  
t. 02.33509.1  
f. 02.57763630  
www.comune.settimomilanese.mi.it  
P.IVA 01315140150